

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA

RICORSO EX ARTT. 7, 29 C.P.A.

Per: la Prof.ssa Emilia Di Pasquale, c.f. DPSMLE86T64A515F, nata ad Avezzano (AQ) il 24/12/1986 e residente in Pescara (PE) alla via Silvio Pellico 2 (cap 65123), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Leotta (c.f. LTTGPP75D26H224A, fax 06/233239808) presso la cui casella PEC *giuseppelleotta@legalmail.it* elettivamente domicilia e dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o avvisi relativi al presente giudizio;

RICORRENTE

contro

il Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia (d'ora in avanti, per brevità, "Conservatorio"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

il Conservatorio di Musica "A. Casella" di L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

RESISTENTE

e nei confronti

della Prof.ssa Sabrina Dente ed altri;

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- per quanto di ragione, della graduatoria definitiva (doc. 1) emanata dal Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia in data 11/11/2024 (prot. 7041/A35) all'esito della selezione pubblica regolata dal bando adottato con atto prot. n. 6331/A35 del 9/11/2023 (doc. 2) e finalizzata al reclutamento di nove docenti di prima fascia per la disciplina "COTPO3 – Pratica e lettura pianistica" di cui quattro alle dipendenze del Conservatorio di Perugia e cinque alle dipendenze del Conservatorio de L'Aquila;

- per quanto di ragione, della graduatoria provvisoria emanata in data 25/10/2024 (doc. 3), ma non comunicata e conosciuta successivamente;

- per quanto di ragione, dei verbali della commissione giudicatrice n. 21 del 22/10/2024 (doc. 4), n. 23 del 23/10/2024 (doc. 5), n. 24 del 5/11/2024 (doc. 6);

- per quanto di ragione, dei certificati prodotti dall'ISSM "Gaetano Braga" di Teramo e dal Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino, di contenuto ed estremi non conosciuti, menzionati nel verbale della commissione valutatrice n. 24 del 5/11/2024;



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

- per quanto di ragione, degli eventuali atti (ad oggi sconosciuti) con cui sono stati individuati i destinatari degli incarichi di docenza e dei connessi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.

FATTO

2

1. La ricorrente è docente di "COTP03 – Pratica e lettura pianistica" nel settore AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale); come molti altri suoi colleghi, ha preso parte (v. domanda, doc. 7, a cui è stato assegnato il n. ID 25468) al concorso bandito (doc. 2) dal Conservatorio resistente e finalizzato al reclutamento di nove docenti di prima fascia per tale disciplina.
2. Le operazioni concorsuali si sono aperte il 5/2/2024 con la fissazione, da parte della Commissione giudicatrice, dei criteri di valutazione relativamente ai titoli delle due prove previste, la prima teorico-pratica e la seconda pratica (v. verbale n. 1, doc. 8).
3. Sono quindi stati ammessi allo svolgimento della prima prova (teorico-pratica) i candidati che avevano ottenuto almeno 18 punti (sui 30 di massimale) relativamente alla valutazione dei titoli; fra di essi anche **l'odierna ricorrente che ha totalizzato** 18,6 punti, di cui 10,4 per servizi, 0,2 per servizi ulteriori, 6 per titoli di studio e 2 per ulteriori titoli artistico-professionali (v. doc. 9).
4. **All'esito** della prima prova, la ricorrente si è vista attribuire 24 punti (v. doc. 10), su 35 di massimale, ed è stata ammessa alla seconda prova, quella pratica.
5. La Prof.ssa Di Pasquale ha dunque sostenuto anche la seconda prova (in data 22/10/2024), durata ben quarantacinque minuti, ma, all'esito di questa, la commissione si è astenuta dall'esprimere la valutazione e l'ha esclusa (v. doc. 4).
6. Qualche giorno più tardi, in data 25/10/2024, il Direttore del Conservatorio ha emanato (prot. 6273/A35) la graduatoria provvisoria (v. doc. 3), dalla quale la ricorrente è risultata esclusa, sulla base del verbale della commissione n. 23 del 23/10/2024 (doc. 5).
7. Solo dopo l'ostensione di alcuni atti della procedura, a seguito di istanza ex art. 22 Legge n. 241/1990, la ricorrente è venuta a conoscenza del verbale n. 24 della commissione valutatrice (doc. 5) 5/11/2024 contenente la motivazione dell'esclusione (di cui si darà diffusamente conto nella parte in diritto).



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

Gli atti impugnati appalesano plurimi ed evidenti profili di illegittimità e, pertanto, dovranno essere annullati, per quanto di ragione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost. – Violazione e falsa applicazione del D.M. 90/2009 – **Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura – Eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta per non aver la Commissione attribuito il **punteggio effettivamente spettante alla ricorrente per la voce “titoli di servizio” e per non averne valutato la seconda prova, seppur sostenuta.****

La ricorrente ha dichiarato al campo 5 della domanda (doc. 7), rubricato **“titoli di servizio”**:

- 80 ore di insegnamento di “CODI/25 – Accompagnamento pianistico” nell’a.a. 2020/2021 presso il Conservatorio di Avellino, reclutata da una graduatoria emanata dal Conservatorio di Teramo (doc. 20);
- 150 ore di insegnamento di “CODI/25 – Accompagnamento pianistico” nell’a.a. 2021/2022 presso il Conservatorio di Avellino, reclutata da una graduatoria emanata dal Conservatorio di Teramo (doc. 20);
- 250 ore di insegnamento di “CODI/25 – Accompagnamento pianistico” nell’a.a. 2022/2023 presso il Conservatorio di Teramo reclutata da una graduatoria emanata dal medesimo Conservatorio (doc. 20).

Per tali attività lavorative, in un primo momento la Commissione ha correttamente attribuito 10,4 punti.

La ricorrente è dunque stata ammessa alla prima prova per cui ha ottenuto 24 punti.

Ha poi espletato anche la seconda prova ma non è stata valutata giacché la commissione ha deciso di “revocare” l’attribuzione del punteggio relativo al servizio e, di conseguenza, ha escluso la ricorrente (in ragione del mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio, 18 punti, per accedere alla prima prova) sulla base della seguente motivazione: *«Il punteggio di servizio è stato sottoposto a verifica. I certificati prodotti dall’ISSM “Gaetano Braga” di Teramo e dal Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino attestano che il servizio dichiarato è stato svolto come “accompagnatore al pianoforte” (profilo ATA) e non come “accompagnamento pianistico” CODI/25 (profilo docente AFAM). Si riporta, inoltre, che il numero di protocollo indicato dalla candidata è stato dichiarato inesistente dall’Istituto di Teramo con PEC del 22/10/2024. Pertanto, il punteggio titoli risulta essere inferiore al minimo previsto. L’ID 25468 è esclusa dalla graduatoria».*



L'argomento offerto dalla commissione valutatrice non convince affatto.

Vediamo perché.

L'indagine deve prendere le mosse dal bando (doc. 11), adottato dal Conservatorio di Teramo con decreto direttoriale n. 45 del 30/7/2019, da cui è generata la graduatoria (doc. 20) sulla base della quale la ricorrente ha svolto il servizio "contestato" e non valutato.

Orbene, nell'epigrafe di tale bando si legge: "INDIZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI PER L'INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI CONTRATTO DI INSEGNAMENTO PER LE SEGUENTI DISCIPLINE....ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE".

Nel primo considerato, si menziona la necessità di reperire esperti con cui stipulare "contratto di insegnamento" per una serie di discipline fra cui "accompagnatore al pianoforte".

All'art. 1, ancora si menziona l'individuazione di esperti per l'insegnamento di una serie di discipline fra cui "accompagnatore al pianoforte".

All'art. 2, si menzionano gli "aspiranti all'insegnamento".

All'art. 8, si fa riferimento al "contratto di insegnamento".

Insomma, non può essere tratto in dubbio che si trattasse di una procedura selettiva volta ad individuare docenti (e non di tecnici amministrativi, come sostiene erroneamente la commissione valutatrice!) per lo svolgimento di attività di docenza.

Nel bando non viene indicato, per nessuna disciplina, il "codice" di riferimento (ovverosia, il cosiddetto SAD, acronimo che sta per "settore artistico-disciplinare"). Pur tuttavia, basta controllare le cosiddette "declaratorie" contenute nel D.M 90/2009 (doc. 12) per evincere agevolmente che l'attività di "accompagnamento pianistico" è riconducibile al SAD "CODI/25 – Accompagnamento pianistico".

Ed infatti, con l'entrata in vigore della Legge n. 508/99 è stata data finalmente attuazione alla disposizione contenuta in seno all'art. 33, comma 6, della Costituzione secondo cui "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". Per quanto qui d'interesse ciò ha generato, a cascata, una rivoluzione sul piano didattico determinando il passaggio dal c.d. "vecchio ordinamento" al c.d. "nuovo ordinamento" basato sul ben noto (perché adottato anche in ambito universitario) schema "3+2" (triennio e biennio specialistico).

Nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento è stato realizzato anche una sorta di *restyling* delle discipline insegnate: ne sono state create alcune *ex-novo*, altre hanno visto semplicemente aggiornata la loro denominazione, altre ancora sono state accorpate e, infine, per quanto qui



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

d'interesse, alcune hanno visto espandere il loro ambito con connesso e collegato cambio di denominazione.

Nell'operare tale restyling, il Ministero ha avuto cura di delineare una "tabella di corrispondenza" fra le "vecchie" e le "nuove" discipline (cfr. tabella b, doc. 13, allegata al D.M. 124/2009, doc. 14). Per quanto qui d'interesse, la disciplina "F010 – Accompagnamento Pianistico" è stata ridenominata in "CODI25 - Accompagnamento pianistico".

Già sul piano squisitamente semantico si può subito notare come la denominazione sia rimasta letteralmente la stessa, mentre è cambiato solo il codice di riferimento (da F010 a CODI25).

Ad ogni buon conto l'attività di "F010 – Accompagnamento pianistico" nell'ambito del c.d. vecchio ordinamento è storicamente consistita nell'accompagnamento al pianoforte (da parte, per l'appunto, del c.d. maestro accompagnatore) degli studenti di Canto lirico durante le lezioni che svolgevano in classe insieme al docente (di Canto lirico, per l'appunto). Ed infatti, a mente dell'art. 248 del D. Lgs. 297/94 «1. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei Conservatori di musica è istituito un posto di accompagnatore al pianoforte. 2. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori».

Insomma, per farla breve, in ogni classe di canto c'era bisogno di una figura (il maestro accompagnatore) che accompagnasse gli studenti (ed il loro docente di Canto) al pianoforte mentre essi facevano lezione e/o provano.

Senonché, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento è stato deciso di attribuire al personale già inquadrato in "F010 – Accompagnamento pianistico" ulteriori mansioni, oltre a quelle, già riferite, dell'accompagnamento nelle classi di canto. In buona sostanza si è deciso di affidare loro anche (e, cioè, in aggiunta alla già menzionata attività di accompagnamento nelle classi di canto) la formazione di futuri accompagnatori al pianoforte.

Così, infatti, recita la c.d. "declaratoria" contenuta nell'allegato 1 (doc. 15) al D.M. 90/2009 (doc. 12): «Il settore disciplinare concerne l'acquisizione delle competenze tecniche, musicali, culturali ed interpretative finalizzate ad una piena conoscenza dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione pianistica e delle correlate prassi esecutive negli ambiti della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, con particolare riferimento al teatro musicale. Prevede altresì l'approfondimento delle tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale (n.d.r. mansioni "aggiunte"). Concerne, inoltre, la pratica dei repertori per canto dei diversi stili ed epoche fino ai nostri giorni (teatro musicale, musica sacra, sinfonica, corale e da camera),



nell'ambito del programma deciso dal docente di canto (n.d.r. mansioni già precipue del titolare di "F010 – Accompagnamento pianistico" nel c.d. vecchio ordinamento)».

Ciò ha significato, in pratica, che, il personale "F010" transitato in "CODI25" ha continuato per lungo tempo a svolgere l'attività "storica" di maestro accompagnatore nelle classi di canto a cui si è aggiunta, non sempre peraltro, anche la "nuova" attività volta alla formazione di futuri maestri accompagnatori (secondo la c.d. declaratoria appena riportata).

Ad esempio, il Consiglio Accademico del Conservatorio di Milano, storicamente uno dei più prestigiosi d'Italia, ha così deliberato (doc. 16):

In considerazione del diverso numero di iscritti ai Corsi di Canto e di Maestro collaboratore il Consiglio Accademico delibera di impegnare -per l'anno accademico 2015-2016- un terzo del monte-ore di Accompagnamento pianistico per il Corso di Maestro collaboratore e per le altre discipline del CODI/25, e due terzi del monte-ore di Accompagnamento pianistico per il Corso di Canto.

In buona sostanza l'Istituto meneghino ha deciso che i titolari di "CODI25", già titolari di "F010", debbano occupare 2/3 del loro monte ore per accompagnare le classi di canto ed il 1/3 dello stesso per formare nuovi maestri accompagnatori.

Tale "situazione" è rimasta immutata sino alla sottoscrizione, in data 18/1/2024 del nuovo CCNL (doc. 18) che, per la prima volta, ha creato la figura tecnico-amministrativa (e non più didattica) dell'accompagnatore al pianoforte i cui ambiti professionali sono poi stati definiti dal CIN sottoscritto in data 4/4/2024 (doc. 19). Infine, il nuovo inquadramento è divenuto efficace con l'inizio dell'a.a. 2024/25, ovverosia a far data dal 1°/11/2024.

Appare quindi chiaro, evidente è provato documentalmente che, fino al 31/10/2024, l'attività di accompagnatore al pianoforte era riconducibile alla funzione docente e, precipuamente, al SAD "CODI25 - Accompagnamento pianistico".

Di ciò ne dà conferma la giurisprudenza del 23/9/2021 (doc. 17), passata in giudicato, che chiarisce come «*il personale "F010" transitato in "CODI25" ha continuato e continua tuttora a svolgere l'attività "storica" di maestro accompagnatore nelle classi di canto a cui si è aggiunta, non sempre peraltro, anche la "nuova" attività volta alla formazione di futuri maestri accompagnatori*».

Se così è, come in effetti è stato provato essere, non si capiscono le ragioni che hanno indotto la Commissione a non valutare il servizio svolto dalla ricorrente; questa, infatti, è reclutata da una graduatoria assunta all'esito di una procedura bandita per l'insegnamento di accompagnamento pianistico, come detto, riconducibile al SAD "CODI25 - Accompagnamento pianistico".



Ne deve logicamente derivare che, se il reclutamento è avvenuto per mezzo di una graduatoria finalizzata all'insegnamento, l'attività svolta deve essere qualificata come attività di insegnamento.

È solo a partire dall'a.a. 2024/25, cioè quello ora in corso, che la disciplina pattizia ha ricondotto tale tipologia di attività all'inquadramento tecnico-amministrativo. Pertanto, l'attività svolta in precedenza deve necessariamente essere ricondotta all'insegnamento del SAD "CODI25 - **Accompagnamento pianistico**" e, di conseguenza, risulta valutabile nell'ambito del concorso di cui si discute nel presente giudizio.

La commissione fa altresì riferimento a «*certificati prodotti dall'ISSM "Gaetano Braga" di Teramo e dal Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino*», allo stato non conosciuti dalla ricorrente, asseritamente idonei ad accertare che «*il servizio dichiarato è stato svolto come "accompagnatore al pianoforte" (profilo ATA) e non come "accompagnamento pianistico" CODI/25 (profilo docente AFAM)*».

Tuttavia, è chiaro che, anche laddove esistenti, le "certificazioni" menzionate dalla commissione (allo stato non conosciute dalla ricorrente ma espressamente impugnate per tuziorismo sebbene costituiscano atti endoprocedimentali) devono intendersi viziate per le medesime ragioni sin qui spiegate.

Pertanto, gli tutti gli atti impugnati sono viziati per le ragioni indicate in epigrafe e devono essere annullati.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Su un piano generale ed astratto, i controinteressati ammontano al numero di 20, ovverosia 9 vincitori ed 11 idonei.

Sicché, attesi l'oggettiva difficoltà nel reperire gli indirizzi dei controinteressati ed i connessi esorbitanti costi di un'eventuale notifica "a mani" ovvero postale, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente.

ISTANZA CAUTELARE

Nel caso di specie appaiono sussistere tutti i presupposti **per l'adozione di un idoneo ed urgente provvedimento cautelare.**

In merito al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti declinati in seno al ricorso.



In merito al *periculum in mora*, va innanzi tutto evidenziato che, all'esito della prima prova, la ricorrente si trovava in venticinquesima posizione a soli 8.9 punti di distacco dal nono posto (ultimo utile per entrare fra i vincitori). A ciò si aggiunga che, con estrema probabilità, alcuni fra i vincitori rinunceranno all'incarico e, di conseguenza, la graduatoria sarà scorsa attingendo agli idonei.

Ragion per cui la ricorrente intende mettersi alla prova, come in suo diritto, ed ottenere quantomeno l'idoneità con il relativo posizionamento in graduatoria. Ciò avrebbe per lei un effetto diretto in quanto potrebbe essere reclutata in ragione dello scorrimento, ma anche un effetto diretto poiché si tratterebbe di un titolo (l'idoneità in un concorso a cattedra) comunque spendibile in ambito professionale.

Pertanto, appare **chiara l'erroneità e l'ingiustizia della graduatoria impugnata** nella parte in cui esclude la ricorrente giacché determina una rilevante compromissione delle sue *chances* lavorative in entrambi i sensi di cui si è detto.

Il danno curriculare che sta subendo la ricorrente è grave ed irreparabile – giacché non sanabile **all'esito di un giudizio di merito** (che verosimilmente interverrà solo tra alcuni anni ove la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta) – e discende dalla lesione del suo diritto di svolgere **l'attività che gli spetterebbe** (il diritto alla mansione, di carattere personalissimo, riconducibile **all'art. 2 Cost. la cui lesione risulta insuscettibile di essere riparata all'esito del giudizio**) e, dunque, di concretizzare le proprie legittime aspirazioni lavorative.

Nondimeno, in considerazione degli evidenti e plurimi profili di illegittimità evidenziati con il presente ricorso, addivenire sollecitamente alla ripetizione della seconda prova (se del caso, in presenza di una commissione diversamente composta) e al conseguente eventuale inserimento con riserva in graduatoria è interesse anche della stessa Amministrazione bandente giacché – in caso contrario – **all'esito del giudizio di merito potrebbe essere costretta** ad affrontare importanti problematiche organizzative e gestionali oltre che sostenere ulteriori spese di notevole entità.

P.Q.M.

Si chiede, previa adozione di idonea misura cautelare e, se del caso, all'esito dell'attività istruttoria ritenuta necessaria:

- *per quanto di ragione, **di accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, per l'effetto, di annullare i medesimi;***



3925261580

studiolegale@lavoroediritto.it

www.lavoroediritto.it

- *con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali e del contributo unificato.*

Ai sensi dell'art. 14 T.U. 30/05/2002 n. 115 si dichiara che il presente giudizio, vertendo in materia di pubblico impiego, è soggetto al pagamento di € 325,00.

In via istruttoria si offrono in comunicazione i seguenti documenti in copia:

1. Graduatoria definitiva
2. Bando
3. Graduatoria provvisoria
4. Verbale commissione n. 21 del 22-10-2024
5. Verbale commissione n. 23 del 23-10-2024
6. Verbale commissione n. 24 del 5-9-2024
7. Domanda di partecipazione della ricorrente
8. Verbale commissione n. 1 del 5-2-2024
9. Decreto direttoriale 7-8-2024
10. Decreto direttoriale 24-9-2024
11. Bando Conservatorio di Teramo
12. D.M. n. 90-2009
13. Tabella B allegata al DM n. 124-2009
14. D.M. n. 124-2009
15. Allegato 1 al D.M. n. 90-2009
16. Delibera C.A. Conservatorio di Milano
17. Sentenza Tribunale di Napoli, Sez. Lav., del 23-9-2021
18. CCNL sottoscritto il 18-1-2024
19. CIN sottoscritto il 4-4-2024
20. Graduatoria Conservatorio Teramo di accompagnamento pianistico

Roma, 22/12/2024

Avv. Giuseppe Leotta